

# Ordinanza concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica

(Ordinanza sulla protezione del clima, OOCli)

# Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ι

L'ordinanza del 27 novembre 20241 sulla protezione del clima è modificata come segue:

## Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 5, 4 capoverso 2, 6 capoverso 3, 7, 10 capoverso 3, 11 capoverso 1 e 13 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2022² sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) e della legge del 23 dicembre 2011³ sul CO₂,

Art. 1 lett. f

La presente ordinanza disciplina:

f. il ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni (art. 10 LOCli).

Titolo dopo l'art. 30

## Capitolo 5a: Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni

Inserire gli art. 30a-30e dopo il titolo del capitolo 5a

Art. 30a Raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero

- <sup>1</sup> L'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse), raggiunge o supera l'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 capoverso 1 LOCli nelle sue sedi in Svizzera entro il 2040. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate gradualmente quelle a monte e a valle.
- <sup>2</sup> L'Amministrazione federale centrale per le sue sedi all'estero, l'esercito, l'Aggruppamento Difesa e armasuisse raggiungono o superano l'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 capoverso 1 LOCli entro il 2050. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate, per quanto possibile, quelle a monte e a valle.
- <sup>3</sup> L'UFAM acquista gli attestati nazionali o internazionali necessari per l'impiego di NET da parte dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito.
- <sup>4</sup> Le amministrazioni centrali dei Cantoni, le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA e le unità rese autonome della Confederazione secondo l'allegato 3 OLOGA si adoperano per raggiungere o superare l'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 capoverso 1 LOCli entro il 2040. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate, per quanto possibile, quelle a monte e a valle.
- <sup>5</sup> Le seguenti emissioni non vanno considerate negli obiettivi dei capoversi 1 e 2 da parte dell'Amministrazione federale centrale:
  - a. le emissioni a valle causate dall'utilizzazione delle strade nazionali o di altre infrastrutture di trasporto di proprietà federale o da attività sovvenzionate;
  - b. le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle nel quadro di progetti legati alla cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, all'aiuto umanitario nonché al promovimento della pace o della sicurezza umana;
  - c. le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle degli edifici sotto la responsabilità dei PF secondo l'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008<sup>5</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

#### RU .....

- 1 RS 814.310.1
- 2 RS **814.310**
- <sup>3</sup> RS **641.71**
- 4 RS 172.010.1 5 RS 172.010.21
- KS 172.010.21

## Art. 30b Bilancio da parte dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito

- <sup>1</sup> Il DATEC provvede al bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.
- <sup>2</sup> Elabora una visione complessiva del raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse, e ne coordina i necessari lavori. In particolare, si tratta di definire i metodi e gli standard applicati dall'Amministrazione federale centrale e dall'esercito.
- <sup>3</sup> Il DDPS provvede al bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, dell'esercito, dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.
- <sup>4</sup> Elabora una visione complessiva del raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell'esercito, dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

## Art. 30c Cronoprogrammi per l'Amministrazione federale centrale e l'esercito: coordinamento ed elaborazione

- <sup>1</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili per il raggiungimento dell'obiettivo nella loro sfera di competenza.
- <sup>2</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale designano le loro unità amministrative chiave che dispongono di leve importanti per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero e per l'attuazione delle misure e che possono contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni.
- <sup>3</sup> I dipartimenti, la Cancelleria federale e le unità amministrative chiave elaborano per i loro settori i cronoprogrammi per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero.
- <sup>4</sup> Il DATEC elabora un cronoprogramma complessivo per l'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse, nonché per le sedi all'estero dell'Amministrazione federale centrale; esso si basa sui cronoprogrammi dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
- <sup>5</sup> Il DDPS elabora un cronoprogramma distinto per l'esercito, l'Aggruppamento Difesa e armasuisse.
- <sup>6</sup> Il Consiglio federale adotta il cronoprogramma complessivo di cui al capoverso 4 e il cronoprogramma del DDPS di cui al capoverso 5. Se necessario, incarica i dipartimenti e la Cancelleria federale di adeguare i loro cronoprogrammi di cui al capoverso 3 al cronoprogramma complessivo da esso adottato.
- <sup>7</sup> I cronoprogrammi sono elaborati per la prima volta nel 2027 per la legislatura 2028–2031 e poi aggiornati per la legislatura successiva. Il cronoprogramma complessivo e il cronoprogramma del DDPS sono oggetto di pubblicazione.

## Art. 30d Cronoprogrammi per l'Amministrazione federale centrale e l'esercito: contenuto

- <sup>1</sup> Un cronoprogramma comprende le emissioni per le quali l'unità amministrativa che lo elabora ha l'autorità decisionale e prende le decisioni di finanziamento.
- <sup>2</sup> Un cronoprogramma comprende almeno:
  - a. un bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle;
  - b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;
  - c. un'analisi indicante le soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di gas serra o impiegare NET e la misura in cui ciò è
    previsto;
  - d. i provvedimenti da adottare sulla base dell'analisi di cui alla lettera c per la riduzione delle emissioni di gas serra o l'impiego di NET:
  - e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle; il percorso di riduzione deve essere lineare per quanto possibile dal punto di vista tecnico e contemplare obiettivi intermedi;
  - f. un percorso di sviluppo delle capacità continuativo per l'impiego di NET con cui si prevede di compensare, al più tardi entro l'anno dell'obiettivo del saldo netto pari a zero secondo l'articolo 30a capoversi 1 e 2, le emissioni di gas serra che non possono essere ridotte con provvedimenti di cui alla lettera d;
  - g. i provvedimenti da adottare per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 8 LOCli.

## Art. 30e Rapporto dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito

- <sup>1</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono a trasmettere annualmente al DATEC, tramite una piattaforma di collaborazione centrale, i dati grezzi necessari per il calcolo delle emissioni dirette e indirette e di quelle a monte e a valle dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.
- <sup>2</sup> Il DATEC calcola tutte le emissioni per l'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.
- <sup>3</sup> A partire dal 2027, negli anni in cui non viene presentato il rapporto di cui al capoverso 5, informa il Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette da parte dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.
- <sup>4</sup> Inoltre, a partire dal 2028, negli anni in cui non viene presentato il rapporto di cui al capoverso 5, informa il Consiglio federale sul raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni a monte e a valle e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.
- <sup>5</sup> Al termine di ogni legislatura, per la prima volta nel 2032, riferisce al Consiglio federale e al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse. Il rapporto è oggetto di pubblicazione.

- <sup>6</sup> Il DDPS calcola tutte le emissioni dell'esercito, dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.
- <sup>7</sup> Al termine di ogni legislatura, per la prima volta nel 2032, riferisce al Consiglio federale e al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici dell'esercito, dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse. Il rapporto è oggetto di pubblicazione.

Art. 30f Basi per i Cantoni, l'Amministrazione federale decentralizzata e le unità rese autonome della Confederazione

- <sup>1</sup> Sotto l'egida del DATEC, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni, delle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA e delle unità rese autonome della Confederazione secondo l'allegato 3 OLOGA, aiuti all'attuazione specifici per il bilancio delle emissioni di gas serra nonché basi documentali, metodi e materiali per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero e promuove il trasferimento di conoscenze.
- <sup>2</sup> I dipartimenti elaborano, nella loro sfera di competenza, prescrizioni per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero per le unità rese autonome della Confederazione secondo l'allegato 3 OLOGA e chiedono al Consiglio federale di inserirle negli obiettivi strategici della rispettiva unità.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2026.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi